



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO
PER LA RICERCA
DEL POLITECNICO DI TORINO**

**Emanato con DR 395 del 14 aprile 2025
In vigore dal 15 aprile 2025**



Art. 1

Oggetto

- 1) È istituito il Comitato Etico per la Ricerca del Politecnico di Torino (nel seguito abbreviato anche con “Comitato Etico”). La costituzione del Comitato Etico è improntata a criteri di indipendenza, di competenza e di interdisciplinarietà che sono propri dei Comitati Etici.

Art. 2

Mansioni del Comitato Etico per la Ricerca

- 1) Il Comitato Etico opera nel rispetto delle normative vigenti al fine di garantire:
 - a) la tutela dei diritti, della dignità, dell’integrità e del benessere degli esseri umani coinvolti nelle ricerche sottoposte a valutazione;
 - b) il rispetto e la protezione di ogni altro organismo senziente coinvolto nelle ricerche sottoposte a valutazione;
 - c) la libertà della ricerca e la promozione dell’avanzamento scientifico di tutti gli studiosi e in particolare di quelli del Politecnico di Torino;
 - d) il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente in una prospettiva di sostenibilità.
- 2) Le competenze del Comitato Etico riguardano tematiche del seguente tipo:
 - a) ricerche che coinvolgono esseri umani (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilevamento di dati personali, segnali biologici, raccolta di campioni biologici, misura di parametri fisiologici, validazione di apparecchi per interventi chirurgici, prova e/o validazione di dispositivi di misura/intervento innovativi, interviste, informazioni raccolte ed utilizzate per scopi differenti) e che non sia tesa ad alterare in modo diretto le condizioni di salute, il regime terapeutico o la scelta delle modalità di un eventuale intervento di tipo clinico;
 - b) ricerche che comportano l’utilizzazione, la produzione e la raccolta di tessuti e di cellule umane;
 - c) ricerche che richiedono la raccolta di dati personali e che concernono il trattamento di informazioni relative ad una persona identificata o identificabile;
 - d) ricerche che coinvolgono animali;
 - e) ricerche, tecnologie, informazioni, che possano avere finalità o utilizzazione a carattere militare non specificatamente destinate alla Difesa dello Stato o comunque che possano rappresentare una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica;
 - f) ricerche di qualsiasi tipo i cui risultati applicativi possono sollevare problemi etici.
- 3) Compito generale e precipuo del Comitato Etico è fornire pareri, verifiche e valutazioni su ricerche scientifiche circa tematiche del tipo sopra menzionato (art. 2.2). Il parere e le valutazioni di merito sono forniti alla/al Responsabile scientifico della ricerca, alle strutture direttamente interessate alla ricerca (Dipartimenti, Laboratori) e agli organi di governo del Politecnico di Torino, al fine di assicurare il rispetto dei principi etici definiti dalla normativa internazionale, nazionale e dalla regolamentazione interna del Politecnico di Torino e dalla migliore riflessione etica.



- 4) Compiti più specifici del Comitato Etico sono:
- a) fornire l'analisi etica dei protocolli di ricerca sottoposti al suo esame;
 - b) esprimere valutazioni o pareri circa documenti o dichiarazioni concernenti l'etica della ricerca scientifica provenienti da istituzioni internazionali, europee, o nazionali;
 - c) favorire la formazione e l'informazione del personale e degli studenti del Politecnico di Torino sulle implicazioni etiche delle attività di ricerca.
 - d) esprimere parere a richiesta della/del Responsabile Scientifico in caso di criticità nella stipula di atti negoziali ai sensi dall'art. 3 comma 3 del Regolamento per l'integrità della ricerca;
 - e) esprimere parere a richiesta del Rettore in caso di presunta violazione dei principi dell'integrità scientifica in relazione a un atto negoziale ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento dell'integrità della ricerca.
- 5) Le decisioni del Comitato Etico sui progetti di ricerca sono vincolanti per la/il richiedente: qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito a un progetto di ricerca esso dovrà fornire opportuna giustificazione e linee guida al richiedente che siano utili per poter eventualmente modificare la proposta e riproporla all'attenzione del Comitato.
Nel caso di parere espresso, con riferimento a un atto negoziale, sia esso positivo sia non favorevole per indisponibilità a modificare la proposta da parte della/del richiedente, o di ulteriore parere negativo del Comitato, tutta la documentazione utile viene trasmessa al Senato Accademico per le valutazioni di competenza in merito all'iter approvativo.
- 6) Esulano dalle competenze del Comitato Etico le funzioni riservate dalla legge ai comitati etici di altro tipo o di altri enti, in particolare a quelli per le sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi (D.M. 12/5/2006).

Art. 3

Composizione del Comitato Etico

- 1) Il Comitato etico è composto da cinque membri, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e nominati con decreto rettorale. I membri hanno diritto di voto e durano in carica per tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta con la medesima procedura prevista per la designazione. I membri del Comitato Etico sono scelti tra le/i professoresse/sori di prima e seconda fascia, le/i ricercatrici/tori del Politecnico di Torino e tra personalità esterne di comprovata competenza. Dei cinque membri uno è interno al Politecnico e quattro sono esterni.
Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, un esperto con competenze giuridiche anche in materia di protezione dati personali e un componente della segreteria tecnica esperto in materia di ricerca finanziata da enti esterni. Il Comitato è costituito in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi.
- 2) L'assenza ingiustificata di un membro, ripetuta per tre volte comporta la decadenza dall'incarico e l'avvio della procedura per la nomina di un nuovo membro.



- 3) In caso di decadenza o dimissione di uno o più membri, il Senato Accademico provvede alle relative designazioni in sostituzione. Il decreto rettorale di nomina specifica il periodo residuo del mandato di chi subentra.
- 4) Il Comitato Etico si dota di un albo di esperti con competenze ampie rispetto ai temi dell'etica della ricerca. Il Comitato può selezionare da tale albo esperti senza diritto di voto al fine di fornire consulenze specifiche (pareri pro veritate) per casi specifici.
- 5) Nome, qualifica e curriculum di ciascun membro del Comitato Etico sono resi pubblici così come i nominativi inseriti nell'albo di esperti.
- 6) I membri del Comitato Etico sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi all'attività del Comitato Etico stesso.
- 7) Sono tenuti a lasciare la seduta i membri del Comitato Etico direttamente o indirettamente coinvolti nei protocolli di ricerca e atti negoziali sottoposti a valutazione del comitato o in presenza di conflitti di interessi diretti o indiretti, anche potenziali.
- 8) I membri effettivi del Comitato Etico, così come i soggetti esperti sono remunerati per la loro attività.

Art. 4

Nomina e compiti della/del Presidente e della Segreteria tecnica

- 1) Al fine di garantire il massimo dell'indipendenza del Comitato Etico, la/il Presidente è scelto a maggioranza durante la prima riunione di insediamento del Comitato.
- 2) Dopo la nomina, la/il Presidente individua una/un Vicepresidente, tra i membri del Comitato, che ne svolge le funzioni in caso di impedimento temporaneo. In caso di decadenza o di dimissioni della/del Presidente, la/il Vicepresidente non subentra automaticamente nel ruolo, ma il Comitato Etico ripropone la procedura (art. 4.1).
- 3) La/il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Comitato Etico e in particolare:
 - a) garantisce il rispetto del regolamento, dei principi etici e delle normative vigenti;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) convoca, presiede e dirige le sedute;
 - d) sottoscrive i pareri del Comitato;
 - e) riferisce sull'attività svolta dal Comitato Etico al Senato Accademico ed al Rettore, annualmente o su richiesta degli stessi Organi;
 - f) rappresenta il Comitato presso l'Università e gli organismi esterni.
- 4) In sintonia e in accordo con la/il Presidente, la Segreteria tecnica messa a disposizione dall'Amministrazione dell'Ateneo svolge i seguenti compiti:
 - a) esaminare le richieste di pareri verificandone la completezza prima di procedere all'accettazione, che avviene con la protocollazione degli atti e della documentazione;



- b) inviare al Presidente le richieste di pareri;
- c) organizzare le riunioni del Comitato, in coerenza con la comunicazione della convocazione inviata via e-mail insieme alla documentazione oggetto della riunione;
- d) nel caso pervengano richieste di approfondimento da parte dei membri del Comitato, provvedere a inoltrarle al responsabile scientifico;
- e) trasmettere i pareri ai richiedenti;
- f) redigere e conservare i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 5

Modalità di richiesta di parere al Comitato Etico

- 1) Al Comitato Etico può essere sottoposta qualsiasi ricerca, svolta dal personale del Politecnico di Torino che coinvolga questioni etiche.
- 2) La/il Responsabile scientifico di una ricerca o atto negoziale sviluppati nel Politecnico richiede il parere del Comitato Etico compilando il modulo di richiesta appositamente predisposto, con istanza indirizzata alla/al Presidente del Comitato Etico unitamente a tutta la documentazione a supporto. In ogni caso la richiesta di parere può essere sempre avanzata dal Rettore o dalla/dal Direttrice/tore di Dipartimento laddove ne ravvisino la necessità.
- 3) Il parere fornito dal Comitato Etico sulle richieste avanzate dalle/dai ricercatrici/tori del Politecnico di Torino è di norma senza oneri di spesa per i richiedenti.
- 4) Al Comitato Etico possono essere avanzate richieste di pareri sulle proprie ricerche anche da ricercatori operanti in organismi scientifici diversi dal Politecnico o da istituti diversi dal Politecnico. Il Comitato Etico si riserva la facoltà di accettare o di respingere la valutazione del protocollo avanzato. Ove fosse fornito un parere, al richiedente sono imputati gli oneri di spesa richiesti per l'elaborazione del parere stesso.

Art. 6

Modalità di funzionamento del Comitato Etico

- 1) La Segreteria tecnica del Comitato Etico riceve la richiesta di parere, controlla la completezza della domanda, cura la protocollazione degli atti e della documentazione.
- 2) La Segreteria comunica tempestivamente al Presidente l'avvenuto deposito delle richieste e predispone la convocazione della riunione, la cui data e modalità viene decisa dal Presidente.
- 3) La convocazione avviene, per posta elettronica, almeno 7 giorni prima della riunione. La documentazione relativa all'ordine del giorno è comunque consultabile presso la segreteria e sulle pagine web appositamente predisposte sul sito di ateneo, in sezioni, ad accesso protetto.
- 4) La/Il funzionaria/o della Segreteria tecnica partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato e ne redige i verbali, che devono essere sottoscritti dalla/dal Presidente.



- 5) In collaborazione con la Segreteria, la/il Presidente designa all'interno del Comitato uno o più relatori, in funzione della loro competenza, con il compito di introdurre l'esame della richiesta. In caso di necessità, la/il Presidente, supportato dalla Segreteria, richiede agli esperti presenti nell'albo di fornire parere pro-veritate.
- 6) Il Comitato Etico può interpellare o convocare la/il responsabile scientifico della ricerca per avere chiarimenti.
- 7) Qualora se ne ravvisi l'esigenza, il Comitato Etico può ascoltare la/il Direttrice/tore del Dipartimento di afferenza della/del Responsabile scientifico della ricerca, o una/un sua/o delegata/o sul protocollo o altra documentazione oggetto del parere.
- 8) Di norma il Comitato Etico fornisce il parere sulle domande pervenute 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che si presentino difficoltà che possono giustificare eventuali ritardi. In caso di ritardo, il Comitato Etico è tenuto a fornire spiegazioni al riguardo.
- 9) I pareri vincolanti formulati dal Comitato Etico non esonerano la/il richiedente dalla responsabilità civile, penale e amministrativa, nonché morale nell'esercizio delle proprie funzioni

Art. 7

Modalità di voto e di deliberazione

- 1) Le sedute del Comitato Etico sono legalmente valide con la presenza di almeno tre membri ordinari con diritto di voto. Esse si possono svolgere sia in presenza che in modalità telematica.
- 2) La modalità telematica avviene secondo le modalità definite dal "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali con modalità telematica e ausilio di sistemi di video conferenza*" del Politecnico di Torino.
- 3) Nelle riunioni in presenza, la votazione avviene per voto palese e per alzata di mano.
- 4) Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo.
- 2) Nelle more della costituzione del Comitato Etico secondo le disposizioni del presente regolamento, il Comitato in carica alla data di emanazione del presente Regolamento, continua a operare e a esercitare le proprie funzioni secondo la regolamentazione emanata con il D.R. 622 del 3 luglio 2020 e tutti gli atti, decisioni e attività assunti durante tale periodo transitorio restano validi ed efficaci.



**Politecnico
di Torino**

- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legislazione internazionale, europea e nazionale.